

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DUBOLINO Pietro - Presidente -

Dott. FUMO Maurizio - Consigliere -

Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere -

Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere -

Dott. DEMARCHI ALBENGO P. - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.P. N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 259/2010 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO, del 14/01/2013;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 31/05/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO;

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, Dott. Aurelio Galasso, ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

Per il ricorrente è presente l'Avvocato Rossetti, il quale chiede l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

1. P.P. propone ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, che ha confermato la sentenza della seconda sezione penale del tribunale di Taranto di condanna alla pena di mesi due di reclusione per il reato di cui all'art. 483 c.p..

2. All'imputato è contestato di avere falsamente dichiarato di aver adempiuto agli oneri contributivi nei confronti dell'Inps e dell'Inail nella dichiarazione sostitutiva di autocertificazione allegata alla richiesta di inserimento nell'albo dei fornitori di beni e servizi della direzione di commissariato della Marina Militare di (OMISSIS).

3. Con un unico motivo di ricorso il P. sostiene che la mancata sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di autocertificazione non consenta di ritenerla formalmente valida ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, art. 46 e dunque che non possa ritenersi integrato il reato di cui all'art. 483 c.p..

4. Il ricorrente sostiene, poi, non esservi prova che la dichiarazione sia stata da lui redatta, posto che egli si avvale per la sua attività di numerosi dipendenti e collaboratori.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato. Occorre innanzitutto precisare che, secondo la giurisprudenza più recente, il reato sussiste solo se la falsa dichiarazione concerne fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità (ex pluribus, Sez. 5, n. 19325 del 03/02/2012, Grasso, Rv.

252678); ciò premesso, si deve distinguere tra la attribuibilità dell'atto ad un determinato soggetto e la idoneità probatoria dell'atto.

2. E' con riferimento al primo aspetto che la corte d'appello di Taranto ha correttamente ritenuto di attribuire il documento al P., in quanto a provenienza soggettiva; ma ciò non è sufficiente per ritenere integrato il delitto contestato, posto che è necessario anche che la dichiarazione, per le modalità con cui è resa, sia formalmente idonea - nei confronti della pubblica amministrazione - a provare i fatti ivi contenuti.

3. Nel caso di specie, la legge (D.P.R. n. 445 del 2000, art. 46) richiede espressamente per la validità della dichiarazione sostitutiva di certificazione che l'atto sia sottoscritto; ne consegue che in mancanza di sottoscrizione la dichiarazione non è idonea a provare alcunchè ed è, anzi, totalmente priva di efficacia nei confronti della pubblica amministrazione, cosicchè la direzione di commissariato della Marina Militare di (OMISSIS) avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la domanda di inserimento nell'albo dei fornitori presentata dalla Provinciali Service.

4. In conclusione, deve ritenersi che il reato contestato non sia sussistente; ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio perchè il fatto non sussiste.

Così deciso in Roma, il 31 maggio 2013.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2013